

# Corsi e concorsi

## *Il problema della selezione e della formazione dei docenti*

*Scaletta dell'intervento di Adriano Bernasconi*

### IN MERITO AI CORSI DI AGGIORNAMENTO

Prima distinzione utile: corsi di aggiornamento *in quanto lavoratori* (es. sicurezza, antincendio, primo soccorso, privacy) vs. corsi di aggiornamento *in quanto docenti*.

Seconda distinzione – all'interno dei *corsi di aggiornamento in quanto docenti*:

- Nel merito delle discipline insegnate (pochissimi)
- Nel metodo dell'insegnamento (tantissimi)
- Soft skills, educazione civica, inclusività

Guardiamo ad esempio il sito di **SOFIA** (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento del personale della scuola), che raccoglie a livello nazionale i corsi per docenti:

- Alternanza scuola-lavoro
- Bisogni individuali e sociali dello studente
- Cittadinanza attiva e legalità
- Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
- Dialogo interculturale e interreligioso
- Educazione alla cultura economica
- Gestione della classe e problematiche relazionali
- Inclusione scolastica e sociale
- Orientamento e Dispersione scolastica
- Problemi della valutazione individuale e di sistema
- Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media
- *Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*
- Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti
  - Corsi di lingue
  - Corsi digitali
  - Ma anche questi perlopiù sono di *didattica disciplinare* e non di approfondimento di qualche disciplina. Esempi:
    - Master Metodologie Didattiche, Digitali e Nuovi Ambienti di Apprendimento
    - Corso Metodologia CLIL monte ore 1500 durata 12 mesi
    - Corso Scuola 3.0 LIM e Nuove Tecnologie monte ore 200

- LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE NELL'ATTUALE SISTEMA SCOLASTICO corso on line
- Corso Scuola 3.0 TABLET e Nuove Tecnologie monte ore 200
- Scienze con il digitale
- LOESCHER - La prova di Italiano nel nuovo esame di stato conclusivo del primo ciclo
- Apprendere Inventando Videogiochi
- Corso di perfezionamento BES 1500 ore - 60 CFU - 12 mesi
- Alternanza Scuola Lavoro: Elementi normativi in materia di sicurezza sul lavoro
- Didattica della Geografia
- Didattica della Storia moderna
- Geometria solida con gli origami

Pertanto sono **rarissime le occasioni per i docenti per aggiornarsi nelle proprie discipline** (come se non ci fossero mai novità importanti da imparare su Storia, Storia dell'arte, Filosofia, Scienze naturali, Grammatica, ecc.), mentre vengono sempre propinati corsi da pedagoghi e psicologi dell'educazione sui metodi didattici "innovativi".

**Vero nemico: lezione frontale** (nemico secondario: le conoscenze, che vanno sostituite dalle competenze). Come se la lezione frontale fosse uno schermo di proiezione passivo e non fosse, come in realtà quasi sempre è, dialogata tra il docente e gli studenti.

Altra confusione: **pensare che i metodi didattici "innovativi" siano univocamente utili per tutte le discipline**. Come se non esistesse una didattica per insegnare a disegnare distinta per metodi e mezzi dalla didattica per insegnare italiano, da quella per insegnare matematica, da quella per insegnare a suonare uno strumento, da quella per insegnare uno sport, ecc.

Postilla: **la stragrande maggioranza di questi corsi di aggiornamento contro la lezione frontale... viene svolta con una lezione frontale!**

## IN MERITO AI CONCORSI PUBBLICI PER L'INSEGNAMENTO

Partiamo dal fondo: cosa ho capito ricostruendo la storia dei concorsi pubblici per gli insegnanti dal secondo dopoguerra ad oggi?

- Procedure sempre più complicate e "barocche"
- Sempre maggiore sbilanciamento alla didattica, pedagogia, indottrinamento da parte degli "esperti"
- Per tantissimi anni il canale privilegiato è stato quello delle graduatorie, in barba ai concorsi richiesti dalla Costituzione
- "Pappatoia" di tantissime università o enti di Alta Formazione (AFAM) o ancora università telematiche come FORCOM
- Compiacenza elettorale di "sistemazione" di tanti "precari" (in accordo con i sindacati)

Ed ecco la cronistoria dei concorsi:

## **Costituzione Italiana**

### **Art. 97**

«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.»

### **PRIMA VERSIONE dell'art. 97 (20 settembre 1946)**

«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale nel rispetto delle leggi.

L'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.

A tali impieghi si accede mediante concorso.

Per l'insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri».

## **Dal dopoguerra al 1973**

L'abilitazione si consegue solo attraverso l'*idoneità* tramite concorso pubblico (come da Costituzione).

*Anni Sessanta e primi Settanta*: notevole aumento della scolarizzazione (da 8 milioni di alunni nel 1962 a 11 milioni nel 1972) + arrivo delle ideologie del '68.

Dato che mancano gli insegnanti, a volte basta essere in possesso di laurea o diploma tecnico e chiedere al preside di una scuola di insegnare – venivano reclutati quasi tutti.

## **Legge 30 luglio 1973, n. 477**

Iniziata con DDL n. 2728 del 1970 – Ministro Riccardo Misasi (DC) – Rumor III

Emanata dal Ministro Franco Maria Malfatti (DC) – Governo Rumor IV

Art. 4

L'accesso alle carriere avverrà mediante concorso per titoli ed esami o concorso per soli titoli. Il concorso per titoli ed esami sarà diretto all'accertamento della preparazione specifica e delle capacità per l'esercizio della professione. Al concorso per titoli potranno accedere coloro che siano in possesso della prescritta abilitazione e di una determinata anzianità di servizio. Saranno fatte salve, sulla base di quanto già stabilito dagli ordinamenti vigenti, altre forme di assunzione in ruolo, quando ciò sia richiesto dalla esigenza di particolari requisiti di specializzazione con riferimento agli insegnamenti specializzati di natura tecnica, professionale ed artistica. I concorsi per la scuola media saranno indetti su base regionale o, se richiesto dagli statuti delle Regioni ad autonomia speciale, su base provinciale.

Per i concorsi per titoli saranno previste graduatorie ad esaurimento aggiornabili, da utilizzare per la copertura di un'aliquota dei posti vacanti all'inizio di ogni anno scolastico non superiore al 50%.

*Anticipa i "Decreti Delegati" del 1974.*

*Tentativo di sanatoria per gli insegnanti che finora hanno insegnato senza idoneità con concorso pubblico. Viene sancito il diritto ad essere ammessi in ruolo anche con "concorso per soli titoli" (senza per forza fare esami), cioè abilitazione all'insegnamento + anzianità di servizio (2-3 anni di supplenza). Vengono istituite "graduatorie aggiornabili" da cui attingere per il 50% dei posti vacanti.*

*Vengono immessi in ruolo 200.000 insegnanti e il tasso di precariato passa dal 52% al 28%.*

## **Legge 20 maggio 1982, n. 270**

Iniziata con Ministro Guido Bodrato (DC) – sotto il governo Spadolini I

Emanata con modifiche il 16 luglio 1984 dal Ministro Franca Falcucci (DC) – sotto il governo Craxi I. Falcucci aveva lavorato alle commissioni parlamentari dell'istruzione fin dal 1968.

Art. 1 L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le

quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto. Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti

I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.

*La versione della Falcucci è una buona legge, che da un lato cerca di sistemare il caos della situazione di precedente precariato e dall'altra rende obbligatoria la via concorsuale sia per l'abilitazione sia per l'immissione in ruolo (ogni 2 anni). Vengono indetti due concorsi, nel 1982 e nel 1984, di cui beneficiarono 150.000 persone, immesse gradualmente in ruolo. La ministra Falcucci è stata una delle migliori (la migliore?) all'Istruzione, poiché ha anche tenuto fede alla parola data e ha indetto i concorsi a cadenza biennale come promesso. Peccato questa buona pratica verrà presto interrotta dai suoi successori. Perché c'è una grossa mancanza in questa legge: non sono previste sanzioni allo Stato se non bandisce i concorsi. E infatti, purtroppo, non li bandirà per tanti anni.*

## **Legge 27 dicembre 1989, n. 417 <sup>(1)</sup>**

**Conversione con modificazione in legge del D.L. 6 novembre 1989, n. 357 (in GU 2 gennaio 1990, n. 1)**

DL 357 del 6/11/1989 ed emanato sotto Ministro Sergio Mattarella (DC) –  
Governo Andreotti VI

Art. 2

1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte ha luogo mediante concorso per titoli ed esami e mediante concorso per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. I predetti concorsi sono indetti con frequenza triennale anche quando non vi sia disponibilità di posti o cattedre

*Istituzionalizzazione del "doppio canale" di reclutamento (che invece doveva essere temporaneo): 50% di immissioni in ruolo da "concorsi per titoli ed esami" e 50% da "concorsi per soli titoli". Da 5 anni non si facevano già più concorsi abilitanti. La legge chiama "concorso" anche all'accesso "solo tramite titoli" e fa sì che questo accesso sia "permanente" (cioè una volta entrati in graduatoria essa,*

*per scorrimento, permette prima o poi di arrivare al ruolo)... e questo solo per “anzianità di servizio”. È l’ufficializzazione, tramite il ministro Mattarella, del “decreto Bodrato”.*

*Ulteriore perversione del sistema: dato che nel frattempo non vengono banditi concorsi ordinari “per esami”, l’accesso al ruolo diventa in modo privilegiato il “secondo canale”, cioè quello delle graduatorie ad esaurimento “per titoli”, dove gli iscritti non devono confrontarsi coi colleghi in una libera competizione, occupando i posti migliori solo per anzianità. Nel frattempo, non essendoci concorsi, si forma una nuova massa di precari non abilitati esclusi dal secondo canale.*

## **Dal 1989 al 1999 nessun concorso ordinario per proroghe nelle leggi finanziarie**

Gerardo Bianco DC (1990-91) sotto Andreotti VI

Riccardo Misasi DC (1991-92) sotto Andreotti VII

Rosa Russo Iervolino DC-PPI (1992-94) sotto Amato I e Ciampi

Francesco d’Onofrio CCD (1994-95) sotto Berlusconi I

Giancarlo Lombardi – tecnico indipendente (1995-96) sotto Dini

Luigi Berlinguer PDS (1996-2000) sotto Prodi I e D’Alema I

*Nonostante la legge 417/1989 prevedesse concorsi “ordinari per esami” ogni tre anni per DIECI ANNI non ve ne fu traccia, “grazie” alle proroghe nelle leggi finanziarie dei governi successivi.*

## **Decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 – Testo Unico**

(in GU del 10 maggio 1999, n. 107)

Emanato da Rosa Russo Iervolino DC-PPI sotto governo Ciampi

Art.399

1. L’accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli; a ciascun tipo di concorso è assegnato annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle procedure concorsuali.

2. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 442 e 470, comma 1, per le nuove nomine, nonché del numero dei passaggi di cattedra o di ruolo attuati a seguito dei corsi di riconversione professionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati al parallelo concorso per titoli; analogamente si provvede nel caso inverso. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

Art. 400

1. I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale e sono integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali, nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto.

6. Fermo restando quanto previsto per la prova facoltativa di cui al comma 3, ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti.

17. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami hanno validità per i tre anni indicati nei bandi. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente.

19. Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili.

Art. 401

1. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli sono richiesti:

a) il superamento delle prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, in relazione alla medesima classe di concorso od al medesimo posto;

b) un servizio di insegnamento negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per l'accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di concorso. Il servizio deve essere stato prestato per almeno trecentosessanta giorni, anche non continuativi, nel triennio precedente, considerandosi cumulabili, da una

parte, i servizi prestati nella scuola materna e nella scuola elementare e, dall'altra, i servizi prestati nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria. Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche italiane all'estero e utile se effettuato con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri.

4. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento triennale. I nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo riportato; i concorrenti già compresi in graduatoria, ma non ancora nominati, hanno diritto a permanere nella graduatoria e ad ottenere la modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attività didattica ed educativa, nonché culturale, professionale, scientifica e tecnica, purché abbiano presentato apposita domanda di permanenza, corredata dei nuovi titoli, nel termine di cui al bando di concorso.

10. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili sino al loro esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi.

11. Le graduatorie dei concorsi per titoli sono utilizzabili soltanto dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, e dall'articolo 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426, e delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nonché di eventuali graduatorie, ancora valide, di precedenti concorsi per titoli ed esami.

*Confermato il “doppio canale”. Le graduatorie del secondo canale diventano “permanenti”, rinnovabili triennialmente e, addirittura, se non ci sono più persone nelle graduatorie “di merito” concorsuali si può pescare più del 50% dei posti in ruolo da esse. Ritenuto ormai inutile il mantenimento della parola “concorso”, visto che ormai l'accesso ai ruoli avviene senza aver conseguito la vittoria ad essi, la parola “graduatoria permanente” entra nel linguaggio comune.*

*Per la prima volta nella prova orale si parla esplicitamente di “problematiche educative e didattiche” oltre che dei contenuti disciplinari.*

## **Legge 3 maggio 1999, n. 124**

(in GU del 10 maggio 1999, n. 107)

Emanata dal Ministro Luigi Berlinguer (PDS) – Governo D'Alema I  
*Modifica degli artt.399,400 e 401 del Testo Unico del 1994.*

Art. 1. (*modifica art. 399*) Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria permanente. Detti posti vanno reintegrati in occasione della procedura concorsuale successiva.

Art. 2. (*premessa art. 400*) I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale, con possibilità del loro svolgimento in più sedi decentrate in relazione al numero dei concorrenti. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione, nel triennio di riferimento, di un'effettiva disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento.

*Quindi ora i concorsi sono su base regionale e non più su base nazionale.*

Art. 3 (*integrazione art. 401*) Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, comma 1.

2. Le graduatorie permanenti di cui al comma 1 sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei nuovi aspiranti è effettuato l'aggiornamento delle posizioni di graduatoria di coloro che sono già compresi nella graduatoria permanente.

*Non viene più spiegato che per accedere alla graduatoria "permanente" (o concorso "per soli titoli") sia necessario aver conseguito l'abilitazione in un precedente concorso. Inoltre viene detto che, oltre all'inserimento di nuovi aspiranti, anche le vecchie posizioni in graduatoria vengono aggiornate (per "anzianità di servizio"). Così i più vecchi intasano le graduatorie a scapito dei più giovani.*

*A "tutti i precari" che sono riusciti ad "infilarsi" nelle graduatorie viene data la certezza che "prima o poi" sarebbero arrivati al ruolo "per anzianità" senza necessità di partecipare a concorsi. Le graduatorie verranno usate non solo per il 50% delle immissioni in ruolo, ma anche per le supplenze annuali (al 31/8) o al termine delle lezioni (30/6).*

*Vengono introdotti per la prima volta i CFU.*

Art. 4 Contemporaneamente all'indizione del primo concorso per titoli ed esami dopo l'entrata in vigore della presente legge, è indetta, con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna,

nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, che dà titolo all'inserimento nelle graduatorie permanenti, secondo quanto previsto al comma 1. Ai predetti esami sono ammessi i docenti non abilitati, nonché gli insegnanti della scuola elementare, gli insegnanti tecnico-pratici, d'arte applicata e il personale educativo non in possesso di idoneità, che abbiano prestato servizio di effettivo insegnamento nelle scuole statali, ivi comprese le istituzioni scolastiche italiane all'estero, ovvero negli istituti e scuole di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati o nelle scuole materne autorizzate o nelle scuole elementari parificate per almeno 360 giorni nel periodo compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e la data di entrata in vigore della presente legge, di cui almeno 180 giorni a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995. Il servizio deve essere stato prestato per insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso, con il possesso dello specifico titolo di studio richiesto. Nel punteggio finale interverrà, a titolo di riconoscimento della professionalità acquisita in servizio, una quota proporzionale agli anni di insegnamento prestato nella medesima classe di concorso o posto di ruolo. Gli esami sono preceduti dalla frequenza di un corso di durata non superiore a 120 ore, finalizzato all'approfondimento della metodologia e della didattica relative alle discipline comprese nelle classi di concorso. I corsi sono svolti da docenti universitari e da personale scolastico, direttivo e docente, di provata capacità ed esperienza professionale. Gli esami consistono in una prova scritta e in una prova orale volte all'accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere. La frequenza del corso non comporta l'esonero dal servizio.

*Nascono da questo articolo 4 le SISS e i COBASLID, cioè quei corsi biennali (molto costosi e che fanno cadere piogge di soldi sulle università) che servono a conseguire l'abilitazione all'insegnamento necessaria per poter accedere ai concorsi ordinari.*

*Viene specificato che in questi corsi (di 120 ore) saranno finalizzati a "approfondire metodologia e didattica" delle discipline (e non i contenuti).*

*Dice inoltre che "i corsi saranno svolti da docenti universitari di provata capacità ed esperienza personale". Esperienza personale al COBASLID dell'Accademia di Belle Arti di Brera:*

- 1. Molti corsi pomeridiani erano dei meri copia-incolla di quelli mattutini, del tutto inutili ai fini di ciò che avrei dovuto insegnare (ad es. corso sul Chiarismo lombardo degli anni '30; corso su Bernardino Zenale, pittore minore del Rinascimento lombardo; corso di musealizzazione dell'opera Il bacio di Hayez).*
- 2. Ho avuto come docenti sia la madre che il padre che il figlio (w il nepotismo!)*

3. *Meglio andava coi corsi di pedagogia, almeno qualcosa di utile c'è stato (in mezzo però a tante mode didattiche che non dividevo allora e non divido oggi)*
4. *Buono è stato il tirocinio nelle scuole, il confronto vivo "sul campo" coi colleghi.*

## **Ordinanza Ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999**

Emanata dal Ministro Luigi Berlinguer (PDS) – Governo D'Alema I

*Concorso (il primo dal 1989) riservato ai docenti che hanno già svolto supplenze (almeno 360 giorni tra l'a.s.1989-90 e il 25 maggio 1999) ma non hanno l'abilitazione o l'idoneità, di cui almeno 180 svolti a partire dall'a.s. 1994-95.*

*Due fasi: sostenere corso di formazione e poi superare verifica finale (prova scritta + prova orale). 80 punti per le prove, 20 punti per gli anni di insegnamento.*

*Gli idonei e gli abilitati vengono inseriti poi nelle graduatorie permanenti.*

*Dopo questo bisognerà aspettare il 2011.*

## **Legge del 27 ottobre 2000, n.306**

(in GU del 10 maggio 1999, n. 107)

Emanata dal Ministro Tullio De Mauro (indipendente) – Governo Amato II

Art. 6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

*Adesso le scuole di specializzazione come SSIS e COBASLID hanno "valore concorsuale" e permettono di essere inseriti nelle "graduatorie permanenti"*

## **Dal 1999 al 2009 SSIS e dal 2000 al 2011 no concorsi ordinari**

Letizia Moratti (FI) – governi Berlusconi II e III (2001-2006)

Giuseppe Fioroni (DS) – governo Prodi II (2006-2008)

Mariastella Gelmini (FI) – governo Berlusconi IV (2008-2011)

*Una serie di sentenze dei TAR portano ad obbligare l'inserimento degli abilitati con la SSIS nelle graduatorie permanenti con modalità "a pettine" nella terza fascia (con un bonus/premio di 30 punti).*

*Si formano 3 fasce nelle "graduatorie permanenti":*

- nella prima fascia erano inseriti i docenti che all'atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli (cosiddetto doppio canale);*
- nella seconda fascia erano inseriti i docenti che all'atto della costituzione delle graduatorie, oltre al requisito dell'abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento;*
- nella terza fascia erano iscritti coloro che nel corso degli anni avevano conseguito l'abilitazione all'insegnamento (es. SSIS)*

**L. 4 giugno 2004, n. 143.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97**

Emanato da Letizia Moratti (FI) per governo Berlusconi II

Art.1 Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi

*Chi si dimentica di aggiornare la propria domanda viene depennato e l'aggiornamento non è più automatico.*

*La legge inoltre trasforma la supplenza annuale da fattore straordinario in fattore ordinario, decidendo di aggiornare le graduatorie permanenti ogni 2 anni (poi ogni 3). La supplenza diventa modalità ordinaria di funzionamento delle scuole.*

**LEGGE 27 dicembre 2006 , n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)**

Emanata sotto ministero di Giuseppe Fioroni (PD) per governo Prodi II

Art. 1 – comma 605: c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. [...] Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli

*Fioroni cerca di eliminare il precariato alla radice, trasforma le graduatorie da “permanenti” ad “esaurimento” e predispone un piano straordinario di 150.000 assunzioni, ma permette comunque di aggiornare il punteggio delle graduatorie ogni due anni e di cambiare provincia. Un buon ministro, purtroppo durato troppo poco (come anche il governo Prodi II).*

## **LEGGE 169 del 30 ottobre 2008**

### **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università**

Emanata da Mariastella Gelmini (FI) per governo Berlusconi IV

*Permette di nuovo di inserire nelle GAE (Graduatorie ad Esaurimento) i docenti abilitati che si erano iscritti al 9° ciclo SSIS e COBASLID (a.s. 2007-2008).*

## **Legge 12 luglio 2011, n. 106**

### **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70**

#### **Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia**

Emanata da Mariastella Gelmini (FI) per governo Berlusconi IV

*Rende cronica la precarietà della scuola decidendo di aggiornare le GAE ogni 3 anni.*

## **Decreto Direttore generale 82 del 24 settembre 2012 - bando di concorso docenti**

Emanato da Francesco Profumo – indipendente per governo Monti

*Primo concorso pubblico ordinario per laureati dal 1999. Anche Profumo è stato un buon ministro ed anche io ho partecipato a questo concorso del 2012-13, in Trentino.*

## **Legge 107 del 2015 "Buona scuola"**

Emanata da Stefania Giannini – PD per governo Renzi

*Concorso, però è esclusivamente per candidati in possesso di abilitazione all'insegnamento (o di specializzazione su sostegno). Inoltre vengono valutati come "titoli" i 180 gg di servizio (art. 114)*

*Nonostante nel primo documento sulla Buona Scuola (quello pubblicato il 3 settembre 2014) l'intenzione del Governo fosse quella di mantenere valido l'accesso al concorso per i laureati entro l'a.s. 2001/2, in ragione del fatto che il concorso 2012 non era stato bandito per tutte le classi di concorso, tale previsione non è stata poi recepita dalla stesura finale della legge, che invece pone come unico requisito di accesso l'abilitazione.*

## **Decreto Direttoriale 85 del 1° febbraio 2018 Bando concorso docenti febbraio 2018**

### **DM 995 del 15 dicembre 2017**

Emanato da Valeria Fedeli – PD per governo Gentiloni

*Anche questo riservato esclusivamente a docenti già abilitati.*

## **Come ci si può abilitare oggi?**

- 1) Laurea o altro titolo valido per accedere a una classe di concorso
- 2) Bisogna conseguire dei **CFU (Crediti Formativi Universitari)**, corrispondenti a 25h di lavoro (lezioni, esercitazioni, studio a casa), nelle materie antro-po-psyco-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche (per secondaria di primo e secondo grado). I CFU possono essere conseguiti assieme al proprio titolo o DOPO di esso.

Dopo **Ministro Patrizio Bianchi** (2021-22, Governo Draghi) e sua riforma sono diventate 60 CFU. **Legge n.79 del 29 giugno 2022**, conversione in legge del Decreto n.36 del 30 aprile 2022, con periodo di transizione fino al 31 dicembre 2024.

- 3) A questo punto si ha diritto ad inserirsi nelle graduatorie scolastiche per il conferimento di incarichi di supplenza:
- a. Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS)
  - b. Graduatorie d'Istituto (GI)
  - c. Messa a Disposizione (MAD)

I 60 CFU prevedono un percorso **organizzato direttamente dagli Atenei** attraverso i centri universitari di formazione iniziale. Ovviamente, in stretta relazione con il sistema scolastico. É, inoltre, previsto anche un tirocinio diretto da svolgersi nelle scuole (20 CFU).

10 CFU dovranno essere necessariamente conseguiti nell'area pedagogica. Prima di ottenere l'ambita abilitazione, l'aspirante docente dovrà affrontare e superare una prova finale che prevede anche una lezione simulata.

Nello specifico, i settori scientifico disciplinari (SSD) in cui è necessario integrare la propria formazione sono:

- pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione;
- psicologia;
- antropologia;
- metodologie e tecnologie didattiche generali.

Proprio in materia di metodologie e tecnologie didattiche, il Decreto Scuola ha stabilito la necessita di inserire competenze di didattica digitale e informatica (coding)

### **Da attuale sito MIM**

L'accesso alla professione docente nella scuola avviene

- per le assunzioni a tempo indeterminato, attraverso due graduatorie: Graduatorie di merito dei concorsi per titoli ed esami e Graduatorie ad esaurimento, a ciascuna delle quali è destinato il 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati;
- per il conferimento delle supplenze, attraverso le Graduatorie ad esaurimento (per i contratti a tempo determinato di durata annuale o fino

al termine delle attività didattiche) e attraverso le graduatorie di istituto (per le supplenze brevi o per le supplenze che non è stato possibile conferire attraverso le Graduatorie ad esaurimento).

Nelle graduatorie a esaurimento sono iscritti i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento.

Sono strutturate su base provinciale, sono aggiornate con cadenza triennale in relazione alla posizione degli iscritti ma, per la legge 296 del 27 dicembre 2006, sono chiuse all'inserimento di nuovi aspiranti.

Le graduatorie ad esaurimento sono strutturate in tre fasce:

- nella prima fascia sono inseriti i docenti che all'atto della costituzione delle graduatorie risultavano iscritti nelle graduatorie per soli titoli (cosiddetto doppio canale);
- nella seconda fascia sono inseriti i docenti che all'atto della costituzione delle graduatorie, oltre al requisito dell'abilitazione, avevano maturato 360 giorni di insegnamento;
- nella terza fascia sono iscritti coloro che nel corso degli anni hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

Le graduatorie a esaurimento sono utilizzate per l'assunzione in ruolo nel limite del 50% dei posti conferibili annualmente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 109, lettera c) della legge 107 del 2016 nonché per l'attribuzione dei contratti a tempo determinato.